

TRIBUNALE DI PATTI

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N° 2132/16 Trib. Lav.
N° 2629/15 Trib. Gen.
N° 1928/16 Trib. Crim.

Il Giudice del Lavoro Dott. C. Rosina all'udienza del 02/12/16, ha pronunciato la seguente

SENTENZA CONTESTUALE

nella controversia in materia di previdenza e assistenza obbligatoria vertente

TRA

[redacted] e residente in [redacted] via [redacted]
elettivamente domiciliata in Capo d'orlando,
Via Piave 157 presso e nello studio dell'Avv. Emiliano Amadore, che la rappresenta e
difende come da procura in atti,

RICORRENTE

E

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo legale rappresentante, rapp.to e difeso dall'Avv. M. Foti, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale Inps, via T. Capra is. 301 bis.

RESISTENTE

OGGETTO: Disconoscimento giornate agricole anno 2011, 2012 e 2013

Udienza : 02.12.2016

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 03.08.2015 nella Cancelleria del Tribunale di Patti, iscritto al n. 2629/15 RG, parte ricorrente adiva questo Giudice del Lavoro esponendo di aver lavorato nel corso del 2011, 2012 e del 2013 alle dipendenze della [redacted] come bracciante agricolo a tempo determinato. L'INPS, dopo averlo iscritto negli elenchi dei braccianti agricoli del comune di residenza non riconosceva detto rapporto lavorativo lasciando vani anche i successivi ricorsi amministrativi inoltrati dal medesimo. Si costituiva l'INPS



eccependo l'infondatezza della domanda atteso che il rapporto di lavoro con l'indicata ditta era stato oggetto di non meglio specificati accertamenti ispettivi a seguito dei quali si era concluso per l'insussistenza del rapporto stesso.

Ammessa ed espletata la prova testimoniale, all'udienza del 02.12.2016 la causa veniva decisa con lettura del dispositivo in udienza.

Va preliminarmente osservato che nessuna decadenza è maturata.

Va, infatti, rilevato che l'art. 22 del d.l. n. 7/1970, che prevede il termine di decadenza di 120 giorni per proporre l'azione giudiziaria da quando il provvedimento di cancellazione dagli elenchi anagrafici diventa definitivo, abrogato dall'art. 24 del D.L. n. 112/2008 e ripristinato a norma dell'art. 38 dal D.L. n. 98/2011 è stato osservato nel termine dello stesso portato.

Solo con la pubblicazione degli elenchi trimestrali di variazione degli operai agricoli sul sito dell'INPS dal 15.12.2014 al 30.12.2014, la ricorrente ha appreso di non essere più iscritto per gli anni 2011, 2012 e 2013, come emerge anche dalla comparsa di costituzione e risposta dell'INPS dalla quale si evince che la cancellazione sarebbe avvenuta a seguito di verbale ispettivo del 18.06.2014.

La ricorrente ha tempestivamente proposto ricorso amministrativo in data 26.01.2015 e decorsi i 90 giorni che rendono definitivo il provvedimento di reiscrizione ha inoltrato ricorso giudiziario nel rispetto del termine di 120 giorni fissato dalla citata norma.

Nel merito la domanda è fondata e come tale va accolta.

Il mancato riconoscimento delle giornate agricole prestate dalla ricorrente per gli anni di cui all'oggetto non trovano fondamento alcuno.

Come più volte ribadito dalla Corte di cassazione in materia di disconoscimento o di mancata iscrizione negli elenchi grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto di lavoro ex art. 2094 c.c., onere di fatto assolto dalla parte ricorrente.

In tal senso, la Suprema Corte ha affermato che "L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l'INPS, a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D. Lgs n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio (Cass. Civ. Sez. lav. N. 7995/2000 e da ultimo Cass. N. 14296/11).

Il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al D. Lgs n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione per il numero minimo di giornate previsto dalla legge.

Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione o di disconoscimento dagli elenchi.

La subordinazione si sostanzia in un vincolo di assoggettamento gerarchico consistente nella

sottoposizione a direttive impartite dal datore di lavoro, in conformità alle esigenze aziendali o datoriali tali da inerire all'intrinseco svolgimento della prestazione e che l'elemento decisivo che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato dal lavoro autonomo è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore.

Dall'espletamento della prova testimoniale, invero, risulta provato il rapporto di subordinazione lavorativa tra la parte ricorrente e [redacted] per il 2011, 2012 e 2013 per il numero di giornate indicate in ricorso, i testi riferiscono di aver lavorato nell'indicato periodo con la ricorrente e che la stessa ha lavorato per 52 giornate sia nell'anno 2011 e sia negli anni 2012 e 2013. Detto rapporto è stato svolto nei terreni siti in c/da Due Fiumare e Tavola Grande, nonché in c/da Bastione nel Comune di Capo d'Orlando, coltivati ad agrumeto e si occupava anche di tenerli puliti.

I testi escussi hanno ancora riferito sulla sottoposizione a direttive datoriali precise e puntuali oltre alla regolare percezione di una retribuzione come risultante dalle buste paga.

L'INPS ha prodotto i verbali ispettivi secondo i quali la ditta datrice di lavoro avrebbe assunto negli anni dal 2011 in poi un numero spropositato di lavoratori per un esborso superiore ai ricavi, che renderebbe dubbio l'effettivo svolgimento dell'attività di lavoro dichiarata.

Quanto sopra tuttavia, non esclude che il rapporto di lavoro della ricorrente si sia effettivamente svolto, rispetto a tutte le altre posizioni lavorative che non costituiscono oggetto del presente giudizio.

Ne consegue che in assenza di elementi contrari a quelli provati dalla ricorrente per la fattispecie concreta, il rapporto di lavoro della [redacted] con il [redacted] deve ritenersi sussistente per gli anni in contestazione.

Tanto basta per accogliere la domanda della ricorrente in ordine al diritto dello stesso all'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli del Comune di Capo d'Orlando per il 2011, 2012 e 2013 per 52 giornate lavorative annue.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo

- 1)** Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto del ricorrente all'iscrizione nelle liste dei lavoratori agricoli del comune di Capo d'Orlando per il 2011, 2012 e 2013 per 52 giornate lavorative annue;
- 2)** Condanna l'I.N.P.S. al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente per l'importo di [redacted] oltre IVA e CPA e spese generali, con distrazione ex art. 93 c.p.c. all'avv.

Emiliano Amadore.

Patti, li 02/12/2016

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(Angelo)

IL GIUDICE DEL LAVORO
DOTT. C. ROSINA